Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1978

concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi

(78/686/CEE)

(GU L 233 del 24.8.1978, pag. 1)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Direttiva 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989	L 341	19	23.11.1989
►**M2**	Direttiva 90/658/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990	L 353	73	17.12.1990
►**M3**	Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2001	L 206	1	31.7.2001

Modificata da:

►**A1**	Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979
►**A2**	Atto di adesione della Spagna e del Portogallo	L 302	23	15.11.1985
►**A3**	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995
►**A4**	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003

Rettificata da:

►**C1** Rettifica, GU L 346 del 2.12.1981, pag. 24 (79)

▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1978

concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi

(78/686/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57, 66 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale ([2]),

considerando che, in applicazione del trattato, qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità, in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, è vietato dopo la fine del periodo transitorio; che il principio del trattamento nazionale così realizzato riguarda in particolare il rilascio di un'autorizzazione eventualmente richiesta per accedere alle attività di dentista, nonché l'iscrizione o l'appartenenza ad associazioni o ad organismi professionli;

considerando che appare quindi opportuno prevedere disposizioni intese ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di dentista;

considerando che, in applicazione del trattato, gli Stati membri sono tenuti a non concedere alcun aiuto tale da falsare le condizioni di stabilimento;

considerando che l'articolo 57, paragrafo 1, del trattato, prevede che vengano adottate direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli; che la presente direttiva è intesa al riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista che danno accesso all'esercizio della odontoiatria nonché dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista specialista;

considerando che, per quanto riguarda la formazione del dentista specialista, è opportuno procedere a tale reciproco riconoscimento dei titoli di formazione quando questi ultimi, pur senza essere una condizione di accesso all'attività di dentista specialista, costituiscono una condizione per l'uso di un titolo di specializzazione;

considerando che, in ragione delle divergenze esistenti attualmente negli Stati membri fra il numero delle specializzazioni di odontoiatria, i modi o la durata della formazione ai fini del loro conseguimento, è necessario prevedere talune disposizioni di coordinamento tali da consentire agli Stati membri di procedere al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati o altri titoli; che tale coordinamento viene realizzato con la direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di dentista ([3]);

considerando che, poiché il coordinamento di cui trattasi non ha il risultato di armonizzare tutte le disposizioni degli Stati membri concernenti la formazione dei dentisti specialisti, è tuttavia opportuno procedere al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista specialista, non comuni a tutti gli Stati membri, senza che sia esclusa la possibilità di un'ulteriore armonizzazione in questo settore; che si è stati al riguardo del parere di limitare il riconoscimento

([1]) GU n. C 101 del 4. 8. 1970, pag. 19.
([2]) GU n. C 36 del 28. 3. 1970, pag. 17.
([3]) Vedi pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale.

▼B

di questi diplomi, certificati ed altri titoli di dentista specialista soltanto agli Stati membri che hanno le specializzazioni in questione;

considerando che, poiché per quanto concerne l'uso del titolo di formazione, una direttiva concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi non comporta necessariamente una equivalenza materiale delle formazioni cui si riferiscono tali diplomi, è opportuno autorizzarne l'uso soltanto nella lingua dello Stato membro di origine o di provenienza;

considerando che, per agevolare l'applicazione della presente direttiva da parte delle amministrazioni nazionali, gli Stati membri possono esigere che i beneficiari che soddisfano le condizioni di formazione da essa previste presentino, unitamente al loro titolo di formazione, un certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato membro d'origine o di provenienza, che attesti che i titoli corrispondono a quelli previsti dalla presente direttiva;

considerando che, in caso di prestazione di servizi, l'esigenza dell'iscrizione o dell'appartenenza ad associazioni o ad organismi professionali, connessa al carattere stabile e permanente dell'attività esercitata nello Stato membro ospitante, costituirebbe incontestabilmente una remora per il prestatore, dato il carattere temporaneo della sua attività; che, quindi, è opportuno non richiedere tale iscrizione o appartenenza; che, in tal caso, è tuttavia necessario assicurare il controllo della disciplina professionale di competenza delle suddette associazioni o organismi professionali; che a tal uopo, con riserva dell'applicazione dell'articolo 62 del trattato, è necessario prevedere la possibilità di imporre al beneficiario l'obbligo di notificare la prestazione di servizi all'autorità competente dello Stato membro ospitante;

considerando che, in materia di moralità e di onorabilità, è necessario distinguere le condizioni che possono essere richieste per un primo accesso alla professione da quelle per il suo esercizio;

considerando che, per quanto riguarda le attività salariate di dentista, il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità [1], non contiene disposizioni specifiche per le professioni regolamentate in materia di moralità e di onorabilità, di disciplina professionale e di possesso di un titolo; che secondo gli Stati membri le regolamentazioni in questione sono o possono essere applicabili tanto ai salariati quanto ai non salariati; che in tutti gli Stati membri le attività di dentista sono o saranno subordinate al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di dentista; che queste attività sono esercitate sia da indipendenti che da salariati o, alternativamente, da una medesima persona nel corso della sua carriera professionale in qualità di salariato e di non salariato e considerando che per favorire pienamente la libera circolazione dei professionisti nella Comunità è necessario estendere al dentista salariato l'applicazione della presente direttiva;

considerando che la professione di dentista non è ancora organizzata in Italia; che è quindi necessario concedere all'Italia un termine supplementare per riconoscere i diplomi di dentista rilasciati dagli altri Stati membri;

considerando inoltre che da queste circostanze risulta che i titolari di una laurea in medicina rilasciata in Italia non possono disporre di un attestato rispondente ai requisiti dell'articolo 19 della presente direttiva;

considerando che, dato quanto precede, è necessario differire sia l'obbligo per l'Italia di riconoscere i diplomi rilasciati dagli altri Stati membri che l'obbligo per gli Stati membri di riconoscere i diplomi di cui all'articolo 19 rilasciati in Italia,

---

[1] GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

▼B

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

La presente direttiva si applica alle attività di dentista quali sono definite all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE esercitate con i seguenti titoli:

— nella Repubblica federale di Germania:
Zahnarzt;
— in Belgio:
licencié en science dentaire / licentiaat in de tandheelkunde;
— in Danimarca:
Tandlæge;
— in Francia:
chirurgien-dentiste;
— in Irlanda:
dentist, dental practitioner o dental surgeon;

▼M1

— in Italia:
odontoiatra;

▼B

— nel Lussemburgo:
médecin-dentiste;
— nei Paesi Bassi:
tandarts;
— nel Regno Unito:
dentist, dental practitioner o dental surgeon;

▼A1

— in Grecia:
οδοντίατρος η χειρούργος οδοντίατρος;

▼A2

— in Spagna:
Licenciado en Odontología;
— in Portogallo:
médico dentista;

▼A3

— in Austria:
l'Austria notificherà agli Stati membri ed alla Commissione il titolo entro il 31 dicembre 1998;
— in Finlandia:
hammaslääkäri — tandläkare;
— in Svezia:
tandläkare;

▼A4

— nella Repubblica ceca:
Zubní lékař;
— in Estonia:
Hambaarst;
— a Cipro:
Οδοντίατρος;
— in Lettonia:
Zobārsts;
— in Lituania:
Gydytojas odontologas;
— in Ungheria:
Fogorvos;
— a Malta:

▼A4

Kirurgu Dentali;

— in Polonia:

Lekarz dentysta;

— in Slovenia:

Doktor dentalne medicine / doktorica dentalne medicine;

— in Slovacchia:

Zubný lekár.

▼B

CAPITOLO II

DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI DENTISTA

Articolo 2

Ogni Stato membro riconosce i diplomi, certificati ed altri titoli di dentista rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri conformemente all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE ed ►M3 enunciati nell'allegato A ◄ della presente direttiva, attribuendo loro, nel proprio territorio, lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli da esso rilasciati per quanto concerne l'accesso alle attività di dentista ed al loro esercizio.

▼M3

▼B

CAPITOLO III

▼M3

DIPLOMI, CERTIFICATI E ALTRI TITOLI DI DENTISTA SPECIALISTA

Articolo 4

Ogni Stato membro in cui vigono le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia, riconosce i diplomi, certificati e altri titoli di dentista specialista in ortodonzia e chirurgia odontostomatologica rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri a norma degli articoli 2 e 3 della direttiva 78/687/CEE ed elencati nell'allegato B, attribuendo loro sul proprio territorio lo stesso effetto dei diplomi, certificati e altri titoli da esso rilasciati.

▼B

Articolo 6

1. Lo Stato membro ospitante può esigere dai cittadini degli Stati membri che desiderino ottenere uno dei diplomi, certificati o altri titoli di formazione di dentista specialista che non sono rilasciati nello Stato membro di origine o di provenienza, che soddisfino le condizioni di formazione da esso a tal fine prescritte nelle proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative.

2. Tuttavia, lo Stato membro ospitante tiene conto, in tutto o in parte, dei periodi di formazione compiuti dai cittadini di cui al paragrafo 1 e sanzionati da un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di origine o di provenienza quando tali periodi corrispondono a quelli richiesti nello Stato membro ospitante per la specializzazione in questione.

▼M3

Esso tiene conto della loro eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e istruzione continua in odontoiatria.

3. Le autorità o gli enti competenti dello Stato membro ospite, dopo aver valutato il contenuto e la durata della formazione specializzata dell'interessato in base ai diplomi, certificati e altri titoli presentati, e tenuto conto della sua eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e istruzione continua in odontoiatria, lo informano della

▼M3

durata della formazione complementare e dei settori su cui questa verte.

4. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

▼B

CAPITOLO IV

DIRITTI ACQUISITI

Articolo 7

1. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri, i cui diplomi, certificati ed altri titoli non rispondono all'insieme delle esigenze minime di formazione previste all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE, i diplomi, i certificati e gli altri titoli di dentista rilasciati da tali Stati membri prima dell'applicazione della direttiva 78/687/CEE insieme ad un attestato che certifichi che questi cittadini si sono effettivamente e lecitamente dedicati alle attività in causa per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato.

2. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli di dentista specialista non rispondano alle esigenze minime di formazione previste dagli articoli 2 e 3 della direttiva 78/687/CEE, i diplomi, i certificati e gli altri titoli di dentista specialista rilasciati da tali Stati membri prima dell'applicazione della direttiva 78/687/CEE. Lo Stato membro in questione può tuttavia esigere che detti diplomi, certificati ed altri titoli siano accompagnati da un certificato rilasciato dalle autorità o dagli organismi competenti dello Stato membro di origine o di provenienza attestante l'esercizio, a titolo di dentista specialista, dell'attività di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specializzata richiesta nello Stato membro di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista nella direttiva 78/687/CEE, qualora essi non soddisfino la durata minima di formazione di cui all'articolo 2 della direttiva 78/687/CEE.

Tuttavia, se nello Stato membro ospitante è richiesta, prima dell'applicazione della presente direttiva, una durata minima di formazione inferiore a quella prevista all'articolo 2 della direttiva 78/687/CEE, la differenza di cui al primo comma può essere determinata soltanto in base alla durata minima di formazione richiesta nello Stato ospitante.

▼M1

3. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati ed altri titoli di dentista specializzato in ortodonzia e in chirurgia della bocca non corrispondano alle denominazioni che figurano per tale Stato membro agli ►M3 allegati A o B ◄, i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati da detti Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle autorità od enti competenti. Tale certificato attesta che i suddetti diplomi, certificati ed altri titoli di dentista o di dentista specializzato in ortodonzia e in chirurgia della bocca sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni della direttiva 78/687/CEE previste, secondo il caso, agli articoli 2 o 4 della presente direttiva e sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni figurano, secondo il caso, agli ►M3 allegati A o B ◄ della presente direttiva.

▼M2

Articolo 7 bis

1. Per i cittadini degli Stati membri, i cui diplomi certificati ed altri titoli di dentista attestano una formazione che è stata acquisita nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde all'insieme delle esigenze minime di formazione prevista all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE, gli Stati membri, diversi dalla Repubblica

▼M2

federale di Germania, riconoscono che detti diplomi, certificati ed altri titoli costituiscono una prova sufficiente se essi:

— attestano una formazione iniziata prima dell'unificazione tedesca,

— danno diritto all'esercizio delle attività di dentista in tutto il territorio della Germania, alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche ed indicati all' ►M3 allegato A ◄, e

— sono corredati di un attestato rilasciato dalle autorità competenti tedesche il quale certifichi che questi cittadini si sono effettivamente e lecitamente dedicati in Germania alle attività di cui trattasi per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato.

2. Per i cittadini degli altri Stati membri i cui diplomi, certificati ed altri titoli di dentista specialista attestano una formazione che è stata acquisita nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle esigenze minime di formazione previste agli articoli 2 e 3 della direttiva 78/687/CEE, gli Stati membri, diversi dalla Repubblica federale di Germania, riconoscono che detti diplomi, certificati ed altri titoli costituiscono una prova sufficiente se essi:

— attestano una formazione iniziata prima dell'unificazione tedesca, e

— danno diritto all'esercizio, a titolo di dentista specialista, dell'attività di cui trattasi in tutto il territorio della Germania, alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche ed indicati all' ►M3 allegato B ◄.

Essi possono tuttavia esigere che detti diplomi, certificati ed altri titoli siano corredati di un certificato rilasciato dalle autorità o dagli organismi competenti tedeschi attestante l'esercizio, a titolo di dentista specialista, dell'attività di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specializzata acquisita nel territorio tedesco e la durata minima di formazione prevista nella direttiva 78/687/CEE, qualora essi non soddisfino la durata minima di formazione di cui all'articolo 2 della direttiva 78/687/CEE.

▼A4

Articolo 7 ter

1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli di dentista o di dentista specialista sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata nell'ex Unione Sovietica anteriormente al 20 agosto 1991, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli di dentista o di dentista specialista qualora le autorità dell'Estonia attestino che detti titoli hanno sul suo territorio la stessa validità giuridica dei titoli estoni di dentista e di dentista specialista, per quanto riguarda l'accesso alla professione di dentista e la relativa pratica. Tale attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio dell'Estonia, delle attività in questione per almeno 3 anni consecutivi nei 5 anni precedenti il rilascio del certificato.

2. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli di dentista o di dentista specialista sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata nell'ex Unione Sovietica anteriormente al 21 agosto 1991, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli di dentista o di dentista specialista qualora le autorità della Lettonia attestino che detti titoli hanno sul suo territorio la stessa validità giuridica dei titoli lettoni di dentista e di dentista specialista, per quanto riguarda l'accesso alla professione di dentista e la relativa pratica. Tale attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio della Lettonia, delle attività in questione per almeno 3 anni consecutivi nei 5 anni precedenti il rilascio del certificato.

3. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli di dentista o di dentista specialista sono stati rilasciati o la cui

▼A4

corrispondente formazione è iniziata nell'ex Unione Sovietica anteriormente all'11 marzo 1990, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli di dentista o di dentista specialista qualora le autorità della Lituania attestino che detti titoli hanno sul suo territorio la stessa validità giuridica dei titoli lituani di dentista e di dentista specialista, per quanto riguarda l'accesso alla professione di dentista e la relativa pratica. Tale attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio della Lituania, delle attività in questione per almeno 3 anni consecutivi nei 5 anni precedenti il rilascio del certificato.

4. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli di dentista o di dentista specialista sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata in Jugoslavia anteriormente al 25 giugno 1991, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli di dentista o di dentista specialista qualora le autorità della Slovenia attestino che detti titoli hanno sul suo territorio la stessa validità giuridica dei titoli sloveni di dentista e di dentista specialista, per quanto riguarda l'accesso alla professione di dentista e la relativa pratica. Tale attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio della Slovenia, delle attività in questione per almeno 3 anni consecutivi nei 5 anni precedenti il rilascio del certificato.

▼B

CAPITOLO V

USO DEL TITOLO DI FORMAZIONE

Articolo 8

1. Fatto salvo l'articolo 17, gli Stati membri ospitanti fanno sì che ai cittadini degli Stati membri che soddisfino le condizioni di cui agli ►A4 articoli 2, 4, 7, 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater e 19 quinquies ◄ sia riconosciuto il diritto di far uso del loro titolo di formazione legittimo, qualora non sia identico al titolo professionale — ed eventualmente della relativa abbreviazione — dello Stato membro di origine o di provenienza, nella lingua di tale Stato. Gli Stati membri ospitanti possono prescrivere che esso sia seguito dal nome e luogo dell'istituto o della commissione che ha rilasciato tale titolo.

2. Quando il titolo di formazione dello Stato membro di origine o di provenienza può essere confuso nello Stato membro ospitante con un titolo che richieda in detto Stato una formazione complementare che il beneficiario non ha compiuto, lo Stato membro ospitante può prescrivere che il beneficiario usi il titolo di formazione dello Stato membro d'origine o di provenienza in una formula adeguata indicata dallo Stato ospitante.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI DESTINATE AD AGEVOLARE L'ESERCI ZIO EFFETTIVO DEL DIRITTO DI STABILIMENTO E DI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI DENTISTA

A. **Disposizioni particolari relative al diritto di stabilimento**

Articolo 9

1. Lo Stato membro ospitante che, per il primo accesso alle attività di cui all'articolo 1, richieda ai propri cittadini un attestato di moralità o di onorabilità, accetta, come prova sufficiente nei riguardi dei cittadini degli altri Stati membri, un certificato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza che dichiari soddisfatte le condizioni di moralità o di onorabilità in esso richieste per l'accesso all'attività di cui trattasi.

▼B

2. Quando lo Stato membro d'origine o di provenienza non richiede un attestato di moralità o di onorabilità per il primo accesso alle attività di cui trattasi, lo Stato membro ospitante può esigere dai cittadini dello Stato membro d'origine o di provenienza un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza di esso, un documento equipollente rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza.

3. Qualora lo Stato membro ospitante sia a conoscenza di fatti gravi e specifici avvenuti fuori dal suo territorio precedentemente allo stabilimento dell'interessato in detto Stato e che potrebbero avere conseguenze sull'accesso all'attività di cui trattasi nel suo territorio, può informarne lo Stato membro d'origine o di provenienza.

Lo Stato membro di origine o di provenienza esamina la veridicità dei fatti in quanto possano avere in tale Stato membro conseguenze sull'accesso all'attività in questione. Le autorità di questo Stato decidono esse stesse la natura e l'ampiezza delle investigazioni da effettuarsi e comunicano allo Stato membro ospitante quali conseguenze esse ne traggono per quanto riguarda i certificati o i documenti che esse hanno rilasciato.

4. Gli Stati membri garantiscono la segretezza delle informazioni tramesse.

Articolo 10

1. Quando in uno Stato membro ospitante vigono disposizioni legislative, regolamentari e amministrative sull'osservanza della moralità e dell'onorabilità, inclusi i provvedimenti disciplinari per grave mancanza professionale o condanna per delitti penali, e relative all'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 1, lo Stato membro d'origine o di provenienza trasmette allo Stato membro ospitante le informazioni necessarie relative alle misure o sanzioni di carattere professionale o amministrativo prese a carico dell'interessato, nonché alle sanzioni penali riguardanti l'esercizio della professione nello Stato membro d'origine o di provenienza.

2. Qualora lo Stato membro ospitante sia a conoscenza di fatti gravi e specifici avvenuti fuori dal suo territorio precedentemente allo stabilimento dell'interessato in detto Stato e che potrebbero avere conseguenze sull'esercizio dell'attività di cui trattasi nel suo territorio, può informarne lo Stato membro d'origine o di provenienza.

Lo Stato membro di origine o di provenienza esamina la veridicità dei fatti in quanto possano avere in tale Stato membro conseguenze sull'esercizio dell'attività in questione. Le autorità di questo Stato decidono esse stesse la natura e l'ampiezza delle investigazioni da effettuarsi e comunicano allo Stato membro ospitante quali consequenze esse ne traggono per quanto riguarda le informazioni da esse trasmesse ai sensi del paragrafo 1.

3. Gli Stati membri garantiscono la segretezza delle informazioni trasmesse.

Articolo 11

Quando, per l'accesso a una delle attività di cui all'articolo 1 o per il suo esercizio, lo Stato membro ospitante richiede ai propri cittadini un documento relativo alle condizioni di salute fisica o psichica, detto Stato riconosce sufficiente al riguardo la presentazione del documento prescritto nello Stato membro d'origine o di provenienza.

Quando lo Stato membro d'origine o di provenienza non prescrive documenti del genere per l'accesso all'attività di cui trattasi o per il suo esercizio, lo Stato membro ospitante accetta dai cittadini di tale Stato membro d'origine o di provenienza un attestato rilasciato da un'autorità competente di detto Stato, corrispondente agli attestati dello Stato membro ospitante.

▼B

Articolo 12

All'atto della presentazione, i documenti di cui agli articoli 9, 10 e 11 non devono essere di data anteriore a tre mesi.

Articolo 13

1. La procedura d'ammissione del beneficiario all'accesso ad una delle attività contemplate all'articolo 1, conformemente agli articoli 9, 10 e 11, deve essere conclusa al più presto e comunque entro tre mesi dalla presentazione del fascicolo completo dell'interessato, fatte salve le dilazioni che potrebbero risultare necessarie in seguito ad eventuale ricorso introdotto alla fine della procedura stessa.

2. Nei casi contemplati all'articolo 9, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 2, la domanda di riesame sospende il termine di cui al paragrafo 1.

Lo Stato membro consultato deve far pervenire la propria risposta entro un termine di tre mesi.

Al momento in cui riceve la risposta o alla scadenza di detto termine, lo Stato membro ospitante prosegue la procedura di cui al paragrafo 1.

Articolo 14

Quando uno Stato membro ospitante esige dai propri cittadini la prestazione di un giuramento o una dichiarazione solenne per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, o per il suo esercizio, e qualora la formula di detto giuramento o di detta dichiarazione non possa essere utilizzata dai cittadini degli altri Stati membri, lo Stato membro ospitante vigila affinché possa essere presentata agli interessati una formula idonea ed equivalente.

B. **Disposizioni particolari relative alla prestazione di servizi**

Articolo 15

1. Quando, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1 o per il suo esercizio, uno Stato membro esige dai propri cittadini un'autorizzazione o l'iscrizione ed appartenenza ad un'associazione o ad un organismo professionale, detto Stato membro esonerà da tale obbligo i cittadini degli altri Stati membri, in caso di prestazione di servizi.

Il beneficiario esercita la prestazione di servizi con gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini dello Stato membro ospitante; in particolare egli è soggetto alle disposizioni disciplinari di carattere professionale o amministrativo applicabili in detto Stato membro.

A tal fine e come complemento della dichiarazione relativa alla prestazione di servizi contemplata al paragrafo 2, gli Stati membri, per consentire l'applicazione delle disposizioni disciplinari vigenti nel loro territorio, possono prevedere un'iscrizione temporanea automatica o un'adesione pro forma ad un'associazione o ad un organismo professionale o su un registro, a condizione che tale iscrizione non ritardi né complichi in nessun modo la prestazione di servizi e non comporti spese supplementari per il prestatore di servizi.

Qualora lo Stato membro ospitante prenda un provvedimento in applicazione del secondo comma o sia a conoscenza di fatti contrari a tali norme, ne informa immediatamente lo Stato membro in cui il beneficiario è stabilito.

2. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il beneficiario faccia alle autorità competenti una dichiarazione preliminare relativa alla propria prestazione di servizi, qualora l'esecuzione di tale prestazione determini un soggiorno temporaneo nel suo territorio.

In caso d'urgenza, detta dichiarazione può essere fatta al più presto possibile dopo la prestazione di servizi.

▼B

3. In applicazione dei paragrafi 1 e 2, lo Stato membro ospitante può esigere dal beneficiario uno o più documenti contenenti le seguenti indicazioni:

— la dichiarazione di cui al paragrafo 2,

— un attestato che certifichi che il beneficiario esercita legalmente le attività in questione nello Stato membro in cui egli è stabilito,

— un attestato comprovante che il beneficiario è in possesso del o dei diplomi, certificati od altri titoli richiesti per la prestazione di servizi di cui trattasi e menzionati nella presente direttiva.

4. Il documento o i documenti previsti al paragrafo 3 non possono recare una data anteriore a dodici mesi all'atto della loro presentazione.

5. Quando uno Stato membro priva in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, uno dei suoi cittadini o un cittadino di un altro Stato membro stabilito nel suo territorio della facoltà di esercitare una delle attività di cui all'articolo 1, detto Stato membro provvede, a seconda dei casi, al ritiro temporaneo o definitivo dell'attestato di cui al paragrafo 3, secondo trattino.

Articolo 16

Quando in uno Stato membro ospitante, per regolare con un ente assicuratore i conti inerenti alle attività esercitate a favore di assicurati sociali, occorre essere iscritti ad un organismo di sicurezza sociale di diritto pubblico, tale Stato membro, in caso di prestazioni di servizi che comportino lo spostamento del beneficiario, dispensa da tale obbligo i cittadini degli Stati membri stabiliti in un altro Stato membro.

In tutti i casi di prestazioni di servizi che comportano lo spostamento del beneficiario, lo Stato membro ospitante può esigere che il beneficiario informi in precedenza o, in caso di urgenza, quanto prima, detto ente della sua prestazione di servizi.

C. **Disposizioni comuni relativi al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi**

Articolo 17

1. Quando in uno Stato membro ospitante l'uso del titolo professionale concernente una delle attività di cui all'articolo 1 è disciplinato, i cittadini degli altri Stati membri che soddisfano le condizioni ►A4 previste dall'articolo 2, dall'articolo 7, paragrafo 1, e dagli articoli 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater e 19 quinquies ◄ usano il titolo professionale corrispondente nello Stato membro ospitante, alle predette condizioni di formazione, e fanno uso della sua abbreviazione.

2. Il paragrafo 1 è applicabile anche per l'uso del titolo di dentista specialista da parte di coloro che soddisfano le condizioni di cui rispettivamente all'articolo 4 e all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 18

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere ai beneficiari di essere informati sulle legislazioni sanitaria e sociale ed, eventualmente, sulla deontologia dello Stato membro ospitante.

A tal fine, essi possono creare servizi d'informazione presso i quali i beneficiari possono ottenere le informazioni necessarie. In caso di stabilimento gli Stati membri ospitanti possono obbligare i beneficiari a prender contatto con tali servizi.

2. Gli Stati membri possono creare i servizi di cui al paragrafo 1 presso le autorità o gli organismi competenti che essi designano entro il termine previsto all'articolo 24, paragrafo 1.

3. Gli Stati membri provvedono a che, eventualmente, i beneficiari acquisiscano, nel loro interesse ed in quello dei loro pazienti, le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante.

▼B

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA SITUAZIONE PARTICOLARE DELL'ITALIA

Articolo 19

►M3 1. ◄ Dal momento in cui l'Italia prenderà le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, gli Stati membri riconosceranno, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente direttiva, i diplomi, certificati e altri titoli di medico rilasciati in Italia a persone che hanno iniziato la loro formazione universitaria di medico al più tardi dopo diciotto mesi dalla notifica della presente direttiva, insieme ad un attestato, rilasciato dalle competenti autorità italiane, che certifichi che queste persone si sono effettivamente e lecitamente dedicate in Italia a titolo principale alle attività di cui all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato e che tali persone sono autorizzate ad esercitare dette attività alle medesime condizioni dei titolari del diploma, certificato o altro titolo di cui all' ►M3 allegato A ◄, della presente direttiva.

Sono dispensate dalla pratica triennale di cui al primo comma le persone che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni la cui equivalenza alla formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE sia attestata dalle autorità competenti.

▼M3

2. Gli Stati membri riconoscono i diplomi, i certificati e gli altri titoli di medico rilasciati in Italia a persone che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e entro il 31 dicembre 1984, corredata di un attestato rilasciato dalle competenti autorità italiane, che certifichi:

— che tali persone hanno superato la specifica prova attitudinale organizzata dalle competenti autorità italiane per verificare se l'interessato possieda un livello di conoscenze e competenze paragonabile a quello delle persone in possesso del diploma elencato per l'Italia nell'allegato A,

— che queste persone si sono effettivamente e legalmente dedicate in Italia a titolo principale alle attività di cui all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato,

— che tali persone sono autorizzate ad esercitare o esercitano effettivamente, legalmente e a titolo principale e alle medesime condizioni dei titolari del diploma, certificato o altro titolo elencato per l'Italia nell'allegato A della presente direttiva, le attività di cui all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE.

Sono dispensate dalla prova attitudinale di cui al primo comma le persone che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni la cui equivalenza alla formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE sia attestata dalle autorità competenti.

▼A2

Articolo 19 bis

A decorrere dal momento in cui il Regno di Spagna prende le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, gli stati membri riconoscono, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente direttiva, i diplomi, certificati ed altri titoli di medico rilasciati in Spagna a persone che hanno iniziato la loro formazione universitaria di medico prima dell'adesione, accompagnati da un'attestazione rilasciata dalle competenti autorità spagnole, da cui risulti che queste persone si sono dedicate in Spagna effettivamente, lecitamente e a titolo principale, alle attività di cui all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE durante un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestazione e che queste persone sono abilitate ad esercitare le attività in questione alle stesse condizioni

▼A2

dei titolari del diploma, certificato o altro titolo di cui all' ►M3 allegato A ◄, della presente direttiva.

Sono dispensate dalla condizione della pratica triennale effettiva di cui al primo comma le persone che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni, la cui equivalenza alla formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE sia attestata dalle autorità competenti.

▼A3

Articolo 19 ter

A decorrere dalla data in cui l'Austria prende le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, gli Stati membri riconoscono, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente direttiva, i diplomi, certificati ed altri titoli di medico rilasciati in Austria a persone che hanno iniziato la loro formazione universitaria di medico prima del 1º gennaio 1994, accompagnati da un'attestazione rilasciata dalle competenti autorità austriache da cui risulti che queste persone si sono dedicate in Austria effettivamente, lecitamente e a titolo principale alle attività di cui all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE durante un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestazione e che queste persone sono abilitate ad esercitare le attività in questione alle stesse condizioni cui sono soggetti i titolari di diplomi, certificati o altri titoli di cui all' ►M3 allegato A ◄.

Sono dispensate dalla condizione della pratica triennale effettiva di cui al primo comma le persone che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni, la cui equivalenza alla formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE sia attestata dalle autorità competenti.

▼A4

Articolo 19 quater

1. A decorrere dalla data di adesione della Repubblica ceca, gli Stati membri riconoscono, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente direttiva, i diplomi, certificati ed altri titoli di medico rilasciati in Repubblica ceca o nell'ex Cecoslovacchia a persone che hanno iniziato la loro formazione universitaria di medico prima dell'adesione, accompagnati da un attestato rilasciato dalle competenti autorità ceche da cui risulti che queste persone si sono dedicate nella Repubblica ceca effettivamente, lecitamente e a titolo principale alle attività di cui all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE durante un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato e che queste persone sono abilitate ad esercitare le attività in questione alle stesse condizioni cui sono soggetti i titolari del diploma di cui all'allegato A della presente direttiva.

2. Sono dispensate dalla condizione della pratica triennale effettiva di cui al primo paragrafo le persone che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni, la cui equivalenza alla formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE sia attestata dalle autorità competenti.

Articolo 19 quinquies

1. A decorrere dalla data di adesione della Slovacchia, gli Stati membri riconoscono, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente direttiva, i diplomi, certificati ed altri titoli di medico rilasciati in Slovacchia o nell'ex Cecoslovacchia a persone che hanno iniziato la loro formazione universitaria di medico prima dell'adesione, accompagnati da un attestato rilasciato dalle competenti autorità slovacche da cui risulti che queste persone si sono dedicate in Slovacchia effettivamente, lecitamente e a titolo principale alle attività di cui all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE durante un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato e che queste persone sono abilitate ad esercitare le attività in questione alle stesse condizioni cui sono soggetti i titolari del diploma di cui all'allegato A della presente direttiva.

▼A4

2. Sono dispensate dalla condizione della pratica triennale effettiva di cui al primo paragrafo le persone che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni, la cui equivalenza alla formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE sia attestata dalle autorità competenti.

▼B

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Gli Stati membri che esigono dai loro cittadini il compimento di un periodo di tirocinio per poter essere convenzionati in qualità di dentisti di una cassa di assicurazione-malattia possono imporre gli stessi obblighi ai cittadini degli altri Stati membri per un periodo di otto anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva. Tuttavia, la durata del tirocinio non può superare i sei mesi.

Articolo 21

In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può esigere, dalle autorità competenti di un altro Stato membro, conferma dell'autenticità dei diplomi, certificati o altri titoli rilasciati in detto Stato membro e menzionati ai capitoli II, III e IV, nonché conferma dell'osservanza, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalla direttiva 78/687/CEE.

Articolo 22

Gli Stati membri designano, nel termine previsto all'articolo 24, paragrafo 1, le autorità e gli enti competenti a rilasciare o a ricevere i diplomi, certificati e altri titoli nonché i documenti e le informazioni previsti dalla presente direttiva e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 23

La presente direttiva si applica anche ai cittadini degli Stati membri che, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68, esercitano o eserciteranno in qualità di salariati una delle attività di cui all'articolo 1.

▼M3

Articolo 23 bis

Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva. La Commissione ne dà adeguata comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, indicando le denominazioni adottate dagli Stati membri per i diplomi, certificati e altri titoli e, eventualmente, per il titolo professionale corrispondente.

Articolo 23 ter

Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro dalla presente direttiva, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente direttiva e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa direttiva.

Articolo 23 quater

Gli Stati membri valutano sia i diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, acquisiti dall'interessato fuori

▼M3

dall'Unione europea, qualora tali diplomi, certificati o altri titoli siano stati riconosciuti in uno Stato membro, sia la formazione e/o l'esperienza professionale acquisite in uno Stato membro. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

Articolo 23 quinquies

Le decisioni degli Stati membri sulle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva devono essere debitamente motivate e prevedere la possibilità di impugnazione dinanzi agli organi giurisdizionali ai sensi del diritto interno, allorché la domanda è respinta.

Il richiedente può ricorrere anche in caso di assenza di decisione entro il termine stabilito.

▼B

Articolo 24

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione. Tuttavia l'Italia prende tali misure entro un termine massimo di sei anni, e in ogni caso al momento in cui essa adotta quelle necessarie per conformarsi alla direttiva 78/687/CEE.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il, testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 25

Qualora nell'applicazione della presente direttiva uno Stato membro incontrasse notevoli difficoltà in determinati settori, la Commissione esamina tali difficoltà in collaborazione con detto Stato e richiede il parere del comitato di alti funzionari della sanità pubblica, istituito con la decisione 75/365/CEE ([1]), modificata da ultimo dalla decisione 78/689/CEE ([2]).

Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio proposte adeguate.

Articolo 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

([1]) GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 19.
([2]) Vedi pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.

▼M3

ALLEGATO A

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
Belgique/België/ Belgien	— Diploma van tandarts — Diplôme de licencié en science dentaire	1. De universiteiten/les universités 2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française	
▼A4 Česká republika	Diplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékařství (doktor zubního lékařství, Dr. med. Dent.)	Lékařská fakulta univerzity v České republice	Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce
▼M3 Danmark	Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk kandidateksamen)	Tandlægehøjskolerne, Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet	Autorisation som tandlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen
Deutschland	Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung	Zuständige Behörden	
▼A4 Eesti	Diplom hambaarstiteaduse õppekava läbimise kohta	Tartu Ülikool	
▼M3 Ελλάς	Πτυχίο Οδοντιατρικής	Πανεπιστήμιο	
España	Título de Licenciado en Odontología	El rector de una Universidad	
France	Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire	Universités	
Ireland	Bachelor in Dental Science (B.Dent.Sc.) / Bachelor of Dental Surgery (BDS) / Licentiate in Dental Surgery (LDS)	Universities / Royal College of Surgeons in Ireland	
Italia	Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria	Università	Diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria

▼M3

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
▼A4 Κύπρος	Πιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντιάτρου	Οδοντιατρικό Συμβούλιο	
Latvija	Zobārsta diploms	Universitātes tipa augstskola	Rezidenta diploms par zobārsta pēcdiploma izglītības programmas pabeigšanu, ko izsniedz universitātes tipa augstskola un «Sertifikāts» – kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmen uzobārstniecībā
Lietuva	Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis gydytojo odontologo kvalifikaciją	Universitetas	Internatūros pažymėjimas, nurodantis gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją
▼M3 Luxembourg	Diplôme d'Etat de docteur en médecine dentaire	Jury d'examen d'Etat	
▼A4 Magyarország	Fogorvos oklevél (doctor medicinae dentariae, abbrev.: dr. med. dent.)	Egyetem	
Malta	Lawrja fil- Kirurġija Dentali	Universita'ta' Malta	
▼M3 Nederland	Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen	Faculteit Tandheelkunde	
Österreich	Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades «Doktor der Zahnheilkunde»	Medizinische Fakultät der Universität	
▼A4 Polska	Dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem «lekarz dentysta»	1. Akademia Medyczna, 2. Uniwersytet Medyczny, 3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego	Lekarsko — Dentystyczny Egzamin Państwowy

▼A4

▼M3

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
Portugal	Carta de curso de licenciatura em medicina dentária	Faculdades / Institutos Superiores	
▼A4 Slovenija	Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «doktor dentalne medicine / doktorica dentalne medicine»	Univerza	Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic zobozdravnik / zobozdravnica
Slovensko	Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «doktor zubného lekárstva» («MDDr.»)	Vysoká škola	
▼M3 Suomi/Finland	Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto / odontologie licentiatexamen	1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet 2. Oulun yliopisto 3. Turun yliopisto	Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätös käytännön palvelun hyväksymisestä / Beslut av Rättsskyddscentralen för hälsovården om godkännande av praktisk tjänstgöring
Sverige	Tandläkarexamen	Universitetet i Umeå Universitetet i Göteborg Karolinska Institutet Malmö Högskola	Endast för examensbevis som erhållits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfärdats av Socialstyrelsen
United Kingdom	Bachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D.) / Licentiate in Dental Surgery	Universities / Royal Colleges	

▼M3

ALLEGATO B

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista specialista

1. *Ortodonzia*

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
Belgique/België/ Belgien	—		
▼A4 Česká republika	–		
▼M3 Danmark	Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti	Sundhedsstyrelsen	
Deutschland	Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie	Landeszahnärztekammer	
▼A4 Eesti	Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal	Tartu Ülikool	
▼M3 Ελλάς	Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Ορθοδοντικής	1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 2. Νομαρχία	
España	—		
France	Titre de spécialiste en orthodontie	Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes	
Ireland	Certificate of specialist dentist in orthodontics	Competent authority recognised for this purpose by the competent minister	
Italia	—		
▼A4 Κύπρος	Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική	Οδοντιατρικό Συμβούλιο	

▼A4

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
Latvija	«Sertifikāts» – kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijā	Latvijas Ārstu biedrība	
Lietuva	Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją	Universitetas	
▼M3 Luxembourg	—		
▼A4 Magyarország	Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány	Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete	
Malta	Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-Ortodonzja	Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti	
▼M3 Nederland	Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister	Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde	
Österreich	—		
▼A4 Polska	Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji	Centrum Egzaminów Medycznych	
▼M3 Portugal	—		
▼A4 Slovenija	Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije	1. Ministrstvo za zdravje 2. Zdravniška zbornica Slovenije	
Slovensko	–		

▼A4

▼M3

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
Suomi/Finland	Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito / specialtandläkarexamen, tandreglering	1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet 2. Oulun yliopisto 3. Turun yliopisto	
Sverige	Bevis om specialistkompetens i tandreglering	Socialstyrelsen	
United Kingdom	Certificate of Completion of specialist training in orthodontics	Competent authority recognised for this purpose	

2. *Chirurgia odontostomatologica*

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
Belgique/België/ Belgien	—		
▼A4 Česká republika	–		
▼M3 Danmark	Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi	Sundhedsstyrelsen	
Deutschland	Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/ Mundchirurgie	Landeszahnärztekammer	
▼A4 Eesti	–		
▼M3 Ελλάς	Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής	1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 2. Νομαρχία	
España	—		
France	—		

▼M3

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
Ireland	Certificate of specialist dentist in oral surgery	Competent authority recognised for this purpose by the competent minister	
Italia	—		
▼A4 Κύπρος	Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική Χειρουργική	Οδοντιατρικό Συμβούλιο	
Latvija	–		
Lietuva	Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją	Universitetas	
▼M3 Luxembourg	—		
▼A4 Magyarország	Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány	Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete	
Malta	Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalq	Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti	
▼M3 Nederland	Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister	Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde	
Österreich	—		
▼A4 Polska	Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej	Centrum Egzaminów Medycznych	
▼M3 Portugal	—		

▼M3

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
▼A4 Slovenija	Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije	1. Ministrstvo za zdravje 2. Zdravniška zbornica Slovenije	
Slovensko	–		
▼M3 Suomi/Finland	Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leukakirurgia / specialtandläkarexamen, oral och maxillofacial kirurgi	1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet 2. Oulun yliopisto 3. Turun yliopisto	
Sverige	Bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar	Socialstyrelsen	
United Kingdom	Certificate of completion of specialist training in oral surgery	Competent authority recognised for this purpose	